



COMUNE DI SAN BASSANO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Determinazione n. 63 del 23.04.2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - EX CAT. D1 A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 A FAVORE DEL COMUNE DI VESCOVATO (CR) PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025

Settore: AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preambolo (riferimenti vari)

- gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo N. 267/2000: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
- l'art. 192 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Bassano;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di San Bassano;
- il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2024;
- il decreto sindacale N. 4 in data 10/07/2024, di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore Amministrativo;
- CCNL in vigore;

Dato atto che il sottoscritto è responsabile del procedimento in oggetto;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 57 del 06.12.2024 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di San Bassano e il Comune di Vescovato per l'utilizzo temporaneo del dipendente dott. Alessandro Salimbeni a prestare servizio presso il Comune di Vescovato ai sensi dell'art. 1, comma 557 legge n. 311/2024 per il periodo gennaio – aprile 2025 per 6 ore settimanali;

Premesso che con nota protocollo n. 3906 del 15.04.2025 pervenuta la prot. comunale n. 1259 del 17.04.2025, il Sindaco del Comune di Vescovato (CR) ha chiesto l'autorizzazione affinché il dipendente del Comune di San Bassano, dott. Alessandro Salimbeni, possa continuare a prestare l'attività lavorativa extra orario di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, fino al 30.06.2025;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che dispone "I Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i Consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività

lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;

- l'art. 9, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”
- L'orientamento applicativo ARAN del 07/07/2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori della 36 ore settimanali e per un massimo di 12 ore;

Viste la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Veneto n. 17/2008, e la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Lombardia n. 23/2009, da cui si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- “Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza”;
- In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall' art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. “Quanto alle modalità operative di utilizzo temporaneo del dipendente presso il secondo Ente, queste potranno essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”;

Accertato che il dipendente Dott. Alessandro Salimbeni ha prestato il proprio assenso a svolgere il servizio richiesto presso il Comune di Vescovato (CR) secondo le modalità indicate nel presente provvedimento, quanto segue:

Ritenuto, in conformità alle sopra citate norme, di disciplinare l'accordo di collaborazione con il Comune di Vescovato (CR) stabilendo espressamente:

- a) le prestazioni lavorative rese dal dipendente comunale autorizzato dovranno essere svolte presso il Comune di Vescovato (CR) al di fuori dell'orario di servizio contestualmente previsto e svolto presso l'Amministrazione Comunale di San Bassano e, comunque, entro il limite massimo previsto di 48 ore settimanali complessivamente prestato presso le due Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione della direttive 93/104 Ce e 2000/34/Ce”; il rispetto di tale disposizione è del Comune di Vescovato (CR);
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, secondo l'articolazione concordata, senza creare disservizi all'Ente di appartenenza;
- c) i singoli giorni o periodi di ferie sono autorizzati dal Comune di San Bassano (CR) e la fruizione degli stessi dovrà coincidere anche nel Comune di Vescovato (CR);
- d) ove il dipendente usufruisca di agevolazioni di legge comportanti riduzione del debito orario presso il Comune di San Bassano (CR), non potrà svolgere attività presso il Comune di Vescovato (CR) in concomitanza con l'utilizzo di dette agevolazioni;
- e) l'attività autorizzata e svolta presso il Comune di Vescovato (CR) non dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al dipendente autorizzato, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di assegnazione, restando

salva la facoltà del Comune di San Bassano (CR), in presenza di fattori sopravvenuti- anche connessi alle funzioni attribuite, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione medesima;

- f) all'atto dell'instaurazione del rapporto di collaborazione- se stipulato in forma di assunzione a termine- il Comune di Vescovato (CR) dovrà effettuare la comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l'impiego, ai sensi del Decreto Interministeriale 30/10/2007, dandone comunicazione al Comune di San Bassano ufficio Ragioneria- Personale;
- g) ogni obbligo, adempimento e responsabilità in merito ad obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, derivanti dall'instaurazione del suddetto rapporto di collaborazione, restano a totale ed esclusivo carico del Comune di Vescovato (CR);
- h) per le comunicazioni sopra indicate, nonché per ogni ulteriore comunicazione inerente allo svolgimento del rapporto autorizzato con il presente provvedimento, per quanto di competenza del Comune di San Bassano, dovranno essere inviate all'ufficio Personale;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e in applicazione dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il dipendente di ruolo Vice-commissario di Polizia Locale, Dott. Alessandro Salimbeni - dipendente a tempo parziale (35/36 ore settimanali) e indeterminato del Comune di San Bassano (CR), appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D1) del vigente CCNL - a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Vescovato (CR) per il periodo maggio – giugno 2025 per n. 6 ore settimanali;
- 2) Di stabilire che:
 - a) le prestazioni lavorative rese dal dipendente comunale autorizzato dovranno essere svolte presso il Comune di Vescovato (CR) al di fuori dell'orario di servizio contrattualmente previsto e svolto presso l'amministrazione Comunale di San Bassano e presso gli enti aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e, comunque, entro il limite massimo di 48 ore settimanali complessivamente prestate presso le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.4 del D.lgs. n. 66/2003 "Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione della direttive 93/104 Ce e 2000/34/Ce";
 - b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, secondo l'articolazione concordata, senza creare disservizi all'Ente di appartenenza;
 - c) i singoli giorni o periodi di ferie sono autorizzati dal Comune di San Bassano (CR) e la fruizione degli stessi dovrà coincidere anche nel Comune di Vescovato (CR);
 - d) ove il dipendente usufruisca di agevolazioni di legge comportanti riduzione del debito orario presso il Comune di San Bassano (CR), non potrà svolgere attività presso il Comune di Vescovato (CR) in concomitanza con l'utilizzo di dette agevolazioni;
 - e) l'attività autorizzata e svolta presso il Comune di Vescovato (CR) non dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al dipendente autorizzato, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di San Bassano (CR), in presenza di fattori sopravvenuti- anche connessi alle funzioni attribuite, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione medesima;
 - f) all'atto dell'instaurazione del rapporto di collaborazione- se stipulato in forma di assunzione a termine- il Comune di San Bassano (CR) dovrà effettuare la comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l'impiego, ai sensi del Decreto Interministeriale

30/10/2007, dandone comunicazione al Comune di San Bassano ufficio Ragioneria-Personale;

- g) ogni obbligo, adempimento e responsabilità in merito ad obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, derivanti dall'instaurazione del suddetto rapporto di collaborazione, restano a totale ed esclusivo carico del Comune di Vescovato (CR);
 - h) per le comunicazioni sopra indicate, nonché per ogni ulteriore comunicazione inerente allo svolgimento del rapporto autorizzato con il presente provvedimento, per quanto di competenza del Comune di San Bassano, dovranno essere inviate all'ufficio Ragioneria-Personale;
- 3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;
 - 4) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
 - 5) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di successiva competenza al Comune di Vescovato (CR);
 - 6) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato;
 - 7) Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio personale;
 - 8) Di disporre altresì che il presente atto sia pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR. LIVERANI MINZONI MASSIMO

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì, 10.06.2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to AGAZZI CHIARA LORENZA
